



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2018/08.04/000004-02

OGGETTO: Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..
Progetto di intervento per la costituzione di area sportiva per la realizzazione di piste permanenti per attività motoristiche e motocross, in località Cascina Valle, nel Comune di Magliano Alpi.

Proponente: La Valle Snc di Viviano Jacopo & C., Via Vallotta n. 9, 12060 - Magliano Alpi.
Esito procedimento.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 21.06.2021 con prot. di ric. n. 39362, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della società La Valle Snc di Viviano Jacopo & C., con sede legale in Magliano Alpi, Via Vallotta n. 9;
- con nota provinciale prot. n. 40424 del 28.06.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 28.06.2021 al 27.07.2021;
- con nota prot. n. 40422 del 28.06.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 49 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. n. 48021 del 30.07.2021 l'**ASL CN1 (Allegato n. 1)** ha comunicato le seguenti osservazioni:
 - 1a) *"Si ritiene necessaria una più accurata valutazione dell'impatto dell'impianto, nella fase di esercizio, sul traffico indotto per l'accesso all'area in termini di viabilità, impatto acustico e atmosferico;*
 - 1b) *(...) vista la ridotta distanza (30 m), si ritiene necessario vengano adottati idonei accorgimenti tecnici atti a minimizzare l'impatto acustico dell'impianto a tutela, in particolare, del ricettore individuato nella Relazione di Impatto Acustico (es. installazione barriere antirumore, ecc);*
 - 2 *si ricorda che durante l'esecuzione delle opere che comportano movimentazione di terra dovranno essere salvaguardate le falde idriche presenti nell'area interessata. Un parere S.I.A.N. dovrà essere espressamente richiesto in fase di realizzazione dell'eventuale struttura da adibire a bar-ristorante";*
 - con nota prot. n. 45831 del 20.07.2021 l'**Autostrada dei Fiori (Allegato n. 2)** ribadisce quanto già precedentemente espresso con nota prot. 4885 del 18.07.2018:
"la costruzione di qualsivoglia manufatto, recinzione, scavo, edificazione o piantagione di essenza arborea è disciplinata dagli artt. 16 e 19 del D.Lgs 285/1992 e dall'art. 26 del D.P.R.

495/1992 in cui sono stabilite precise distanze di rispetto dai confini di proprietà autostradale ed ai quali si rimanda per le valutazioni del caso;
per quanto attiene all'adozione di idonee misure di protezione delle realizzazioni previste nel progetto in esame poste in prossimità ed a quota inferiore al viadotto autostradale, si specifica che qualsiasi soluzione, ivi compresa l'eventuale posa di reti di protezione sullo stesso viadotto, sarà dalla scrivente totalmente addebitata a carico del soggetto attuatore dell'area sportiva”;

- con nota prot. n. 47429 del 27.07.2021 la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (Allegato n. 3)**, per quanto di competenza e per i soli aspetti relativi alle previsioni di impatto paesaggistico/ambientale, ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale, in quanto l'inserimento dell'opera in oggetto nel contesto di riferimento pare non comportare impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela, anche in considerazione degli interventi di mitigazione previsti. Nel seguito le prescrizioni da rispettare:

“- le caratteristiche dei fabbricati di servizio previsti all'interno dell'area siano coerenti con il contesto rurale di riferimento, privilegiando l'utilizzo di tipologie costruttive e materiali tradizionali, evitando l'utilizzo di lamiere ed elementi prefabbricati metallici;

- siano previste adeguate opere di mitigazione arborea rispetto a tutto il perimetro esterno dell'area ma con particolare riguardo al fronte verso l'Autostrada A6 e verso la sponda fluviale;

- siano adeguatamente approfonditi gli interventi relativi alla modifica della viabilità esistente e alla realizzazione della viabilità interna, evitando l'aumento di superficie impermeabile.”;

- con nota prot. n. 54073 del 02.09.2021 il Comune di **Magliano Alpi (Allegato n. 4)** esprime le seguenti osservazioni:

“(…) Si precisa che l'attività in progetto ricade in area classificata dal PRGC come agricola, sulla quale possono essere previste attività di tipo ludico sportive, solo a seguito di variante specifica al PRGC che dovranno essere richieste al Comune di Magliano Alpi.

Detto ciò, l'intervento, producendo una presenza e un presidio del territorio, contribuisce a migliorare una zona notevolmente degradata dal punto di vista paesaggistico ambientale, dove spesso si sono verificati episodi di discarica abusiva di rifiuti speciali e o pericolosi.

Questo Ufficio, ritiene che l'intervento in oggetto, tuttavia debba essere sottoposto a procedura VIA in quanto la compresenza di più vincoli e gli impatti che ne deriverebbero appaiono rilevanti per via dell'eventuale impatto acustico con particolare riferimento all'area residenziale di Via Verdino e per la viabilità di accesso, all'area che attualmente risulta inadeguata”.

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, da parte del pubblico non risultano pervenute osservazioni.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 24 agosto 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore

L'area oggetto di intervento:

- non ricade all'interno di aree naturali protette, siti di Natura 2000 della Regione Piemonte e Zone di Protezione Speciale (ZPS), aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
- ricade in parte in aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. 42/04) con particolare riferimento alle lettere c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.
- ricade parzialmente su superfici soggette a vincolo idrogeologico (L.R. 45/89);
- l'area è classificata dal Vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Magliano Alpi in zona agricola.

2. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Ai fini della realizzazione delle opere proposte, il proponente dovrà recepire le seguenti autorizzazioni:

- Permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- Verifica di coerenza con i limiti delle emissioni sonore;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e s.m.i.;
- Parere di conformità alla normativa antincendio ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 37/98 e s.m.i. da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Parere di compatibilità con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI;
- Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1;
- Nulla osta da parte dell'Autostrada Torino - Savona S.p.A.

3. dal punto di vista tecnico

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto sportivo che si estende complessivamente su una superficie di 9 ettari nella parte sud del Comune di Magliano Alpi in adiacenza al Torrente Pesio.

L'impianto, completamente recintato, sarà dotato di tre piste da motocross (principale, bambini e allenamento), di un piazzale ad uso paddock e sosta camper, di strada interna e di alcuni fabbricati accessori (Club House, biglietteria mobile, box cronometristi e tribune-ricovero attrezzature).

Lo stesso progetto, con alcune modifiche dimensionali, era stato sottoposto a fase di verifica nel 2018 concluso con esito di assoggettamento a Valutazione mediante Provvedimento dirigenziale n. 589 del 21.02.2019. Alcuni degli elaborati tecnici presentati sono i medesimi dell'istanza 2018.

Tabella di confronto dei progetti 2018 e 2021, sulla base dei dati dichiarati:

	Progetto 2018	Progetto 2021
Superficie complessiva	13 ha	9 ha
Comuni coinvolti	Magliano Alpi e Carrù	Magliano Alpi
Pista 1 principale	L= 2150 m Largh = 8 m A=60.000 mq.	L= 1600 m Largh = 7 m A= 30.000 mq
Pista 2 bambini	lunghezza 250 m larghezza di m.4,5 superficie di 3000 mq	lunghezza 250 m larghezza di m. 5 superficie di 4000 mq
Pista 3 allenamento	lunghezza tra 1000 e 1500 m larghezza tra 5,00 e 8,00 m superficie di 22.000 mq	lunghezza tra 1000 e 1500 m larghezza tra 5,00 e 8,00 m superficie di 6.000 mq
piazzale ad uso paddock e sosta camper	larghezza di circa 125 m lunghezza di 150 m superficie di circa 1.5 ettari	larghezza di circa 110 m lunghezza di 45 m superficie di circa 0,6 ha
fabbricato principale (porticati aperti, bagni, docce e spogliatoi)	superficie pari a mq 1.250	superficie pari a mq 420
Interferenza bosco	Circa 7000 mq	Non si prevede estirpo di superfici boschive (SIA pag 34)
T&R	9400 mc circa	8305 mc di cui si prevede compensazione tra scavo e riporto
Affluenza pubblico prevista	1000	600

4. dal punto di vista ambientale

L'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

- a) l'area afferisce a un contesto ambientale di tipo agricolo forestale ed è completamente da infrastrutturare dal punto di vista idrico, fognario, ecc. Non è stata chiarita l'idoneità localizzativa dell'area ad ospitare un impianto sportivo (motocross) rispetto alle attuali previsioni dello strumento urbanistico (area agricola) e rispetto ai vincoli territoriali presenti (dissesti morfologici torrentizi Ee, l'area indicata quale "pista allenamento" è caratterizzata da una "Pericolosità H – probabilità di alluvioni elevata").

Seppur il progetto sia stato in parte ridimensionato rispetto alla versione presentata nel 2018, per quanto riguarda gli aspetti ambientali e territoriali si ritengono valide le considerazioni già espresse nella precedente procedura, anche in relazione all'incremento antropico sul sito che si andrebbe a determinare in occasione delle manifestazioni sportive previste.

b) per il rumore

Ambito di classificazione acustica attuale: CLASSE 3 con limiti di emissione sonora diurno di 55db e notturno 45 db.

Lo studio della rumorosità della struttura sportiva è stato effettuato utilizzando i dati delle misure effettuate presso un'analogha pista di motocross (Mc Koala - Trofarello Torino).

La mappa acustica della zona interessata dalla pista di motocross eseguita con l'ausilio del software IMMI rivela il non rispetto dei limiti di immissione della classificazione acustica comunale presso R1.

Ribadendo la definizione di ricettore ai sensi della DGR 9-11616 del 02/04/04, si ritiene che, l'accordo tra le parti, inserito all'interno dell'elaborato valutato in base a quanto previsto dalla Normativa vigente in acustica ambientale, possa avere una valenza relativa.

L'unico rimedio al rumore stimato dallo studio teorico può essere dato dall'inserimento di una barriera acustica di tipo autostradale in vetro o in materiale plastico che possa abbattere almeno di 15-20 dB i livelli rumorosi prodotti.

Accordi tra le parti, liberatorie e compromessi, che sicuramente hanno valenza dal punto di vista legale in ambito di una eventuale causa civile, che deve essere ogni volta affrontata e discussa in sede processuale, non possono essere ritenuti validi al fine di valutare la compatibilità di un'opera con la legislazione vigente in Acustica Ambientale.

c) Sul sistema di gestione delle acque di scarico e di quelle meteoriche

Con riferimento all'impianto di lavaggio moto che convoglierebbe i reflui trattati negli strati superficiali del sottosuolo, dovrebbero essere dettagliati la tipologia di impianto, i volumi, le rese di abbattimento, gli inquinanti previsti e le caratteristiche tecniche affinché vengano rispettati i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché prevedere un recapito finale previsto da norma (pubblica fognatura o un corpo idrico superficiale), evitando quindi che lo sfogo finale dell'impianto per il filtraggio delle acque di lavaggio moto avvenga mediante

pozzo perdente o sub-irrigazione, non ritenuto idoneo considerando anche la presenza di 4

pozzi probabilmente ad uso irriguo (Fonte SIRI) per la quale non è stata verificata l'attuale funzionalità né la compatibilità della destinazione d'uso dell'area in oggetto con la concessione in atto, ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 29/07/2003 e s.m.i.

Inoltre, anche la previsione di un impianto di fitodepurazione dovrebbe essere adeguatamente analizzato in base alla tipologia degli scarichi presenti, ai volumi e alla tipologia di piante da utilizzare per la depurazione.

d) Emissioni in atmosfera

Con particolare riferimento ai possibili disturbi legati a dispersione di polveri, non sono state dettagliate le misure di mitigazione da attuarsi in fase di esercizio (es. frequenza e periodicità bagnatura)

e) T&R

Se anche le terre verranno riutilizzate in sito dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 24 comma 1 del D.P.R. 120/2017 il quale prevede che la non contaminazione delle terre e rocce di scavo è verificata ai sensi dell'allegato 4. Inoltre il comma 3 e 4 dell'art. 24 prevede anche nel caso in cui la produzione di terre e rocce avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185 comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/06 s.m.i. è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti».

f) Suolo

Come dichiarato *“per la componente suolo si rileva un impatto definitivo lungo le superfici interessate dai tracciati ed un impatto temporaneo legato soprattutto ai lavori di movimento terra, nella fase di cantiere, e sulle aree soggette a scavo e riporto, che porteranno ad un azzeramento della pedogenesi in atto con conseguente allontanamento degli strati superficiali e affioramento degli orizzonti minerali.”*

Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa limitata sostanzialmente non rinnovabile.

5. Dal punto di vista della compatibilità urbanistica

Relativamente alla compatibilità urbanistica di quanto in progetto, si evidenzia che in data 20/09/2018 si è svolta una Conferenza dei Servizi Istruttoria relativa alla procedura di Variante Semplificata al P.R.G.C., che si è resa necessaria in quanto l'intervento previsto non era conforme al Piano Urbanistico Comunale, conclusasi con la raccomandazione di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica.

L'attività in progetto ricade in area classificata dal PRGC come agricola, sulla quale possono essere previste attività di tipo ludico sportive, solo a seguito di variante specifica al PRGC. che dovranno essere richieste al Comune di Magliano Alpi.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - [“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”](#).

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 48021 del 30.07.2021 dell'ASL CN1, n. 45831 del 20.07.2021 dell'Autostrada dei Fiori, n. 47429 del 27.07.2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e n. 54073 del 02.09.2021 del Comune di Magliano Alpi, in premessa richiamate.

Considerato che

- a) dall'esame degli elaborati progettuali, si evince che il progetto attuale, nonostante sia stato ridimensionato rispetto a quello analizzato nella fase di Verifica del 2018 (concluso con esito di assoggettamento a Valutazione di cui al Provvedimento n. 589 del 21.02.2019), non abbia superato le criticità relative agli aspetti ambientali già rilevate nella precedente procedura;
- b) sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, in particolare per le motivazioni espresse in premessa ai punti n. 4 "Dal punto di vista ambientale" lettere da a) a f); n. 5 "Dal punto di vista della compatibilità urbanistica", nonché nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e allegate al presente Provvedimento, che rendono necessario analizzare, dettagliare e approfondire le criticità sopra riportate;
- c) in data 24 agosto 2021, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 53676 del 31.08.2021 (**Allegato n. 5**) dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 51434 del 16.08.2021 (**Allegato n. 6**), istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto si ritiene che la realizzazione della pista di motocross proposta risulti passibile di determinare negative modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interferite, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e segg, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 21.06.2021 con prot. di ric. n. 39362 da parte della società La Valle Snc di Viviano Jacopo & C., con sede legale in Magliano Alpi, Via Vallotta n. 9, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che il progetto proposto, seppur ridimensionato rispetto alla versione presentata nel 2018, presenta molteplici criticità relativamente agli aspetti ambientali e territoriali esplicitati in premessa, tra cui la sicurezza geologica ed idrogeologica del sito, l'impatto acustico, l'incremento antropico che si andrebbe a determinare in occasione delle manifestazioni sportive previste, la viabilità di accesso all'area che attualmente risulta inadeguata.

In particolare sono emersi elementi tali da far ritenere che la realizzazione della pista da motocross proposta, possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame come descritto in premessa ai punti n. 4 "Dal punto di vista ambientale" lettere da a) a f); n. 5 "Dal punto di vista della compatibilità urbanistica", nonché nelle memorie tecniche conclusive e nelle note tecniche allegate al presente Provvedimento.

2. DI STABILIRE che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento e specificate nei contributi/pareri formulati dai soggetti interessati all'espressione di un parere/nulla osta in allegato al presente provvedimento, quali parti integrali e sostanziali;

3. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, le seguenti note:

- nota prot. n. 48021 del 30.07.2021 dell'ASL CN1 (Allegato n. 1);
- nota prot. n. 45831 del 20.07.2021 dell'Autostrada dei Fiori (Allegato n. 2);

- nota prot. n. 47429 del 27.07.2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (Allegato n. 3);
- con nota prot. n. 54073 del 02.09.2021 il Comune di Magliano Alpi (Allegato n. 4);
- nota prot. n. 53676 del 31.08.2021 (Allegato n. 5) di Arpa;
- nota prot. ric. n. 51434 del 16.08.2021 del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 6).

4. DI RENDERE NOTO il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

SEGNALA CHE

L'attività in progetto ricade in area classificata dal PRGC come agricola, sulla quale possono essere previste attività di tipo ludico sportive, solo a seguito di variante specifica al PRGC che dovrà essere richiesta al Comune di Magliano Alpi.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale